



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato delle attività e organizzazione, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto - legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113”.

Repertorio atti n.14 /CU del 9 febbraio 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 9 febbraio 2022:

VISTO l’articolo 6 del D.L. 09/06/2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, così come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, che ha stabilito che, per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTA l’intesa Rep n. 209 del 2 dicembre 2021 in Conferenza Unificata sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente la definizione del contenuto del piano integrato di attività e organizzazione;

VISTA la nota DAGL n. 665 del 25 gennaio 2022 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - ha trasmesso lo schema di decreto in oggetto, ai fini del conseguimento dell’intesa della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che il provvedimento è stato trasmesso alle Regioni, all’ANCI, all’UPI ed ai ministeri interessati con nota DAR 1363 del 26 gennaio 2022 e con nota DAR 1396 di pari data è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il 31 gennaio 2022, durante la quale i rappresentanti delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI hanno sollevato alcune osservazioni che l’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione si è riservato di valutare;

CONSIDERATO che, con nota DAR 1628 del 31 gennaio 2022, sono state trasmesse a tutte le amministrazioni interessate le osservazioni dell’ANCI all’esito del suddetto incontro tecnico;

CONSIDERATO che, con nota DAR 2097 dell’8 febbraio 2022, sono state trasmesse a tutte le amministrazioni interessate le osservazioni dell’UPI pervenute in pari data all’esito del suddetto incontro tecnico e in vista dell’odierna seduta della Conferenza Unificata;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nel corso della riunione odierna di questa Conferenza, il Ministro per la pubblica amministrazione ha ricordato che il testo del decreto è attualmente sottoposto anche al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, che, a loro volta, sono in attesa di ricevere per completezza di istruttoria le osservazioni della Conferenza Unificata. All'esito dell'acquisizione di tutti i pareri, comprese le osservazioni pervenute dalla Conferenza, che sono già state istruite, il testo sarà nuovamente sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri per l'approvazione finale;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa, con le osservazioni e le proposte emendative contenute in un documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato A);
- l'ANCI, nell'esprimere avviso favorevole all'intesa, ha consegnato un documento, già trasmesso in sede di tavolo tecnico che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato B), evidenziando che sussiste una dicotomia tra l'entrata in vigore del PIAO, attualmente fissata al 30 aprile, e l'entrata in vigore del D.P.R. in esame, che determina il rischio di approvare un Piano da dover immediatamente modificare e, per tale motivo, era stato richiesto lo spostamento dell'entrata in vigore del PIAO;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa condividendo le riflessioni dell'ANCI;

ACQUISITO pertanto l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato delle attività e organizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto - legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113", trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota n. 665 del 25 gennaio 2022.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini

№ 12/2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/21/CU2/C1

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA RECANTE “INDIVIDUAZIONE E ABROGAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI RELATIVI AI PIANI ASSORBITI DAL PIANO INTEGRATO
DELLE ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE**

*Intesa, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto - legge 9 giugno 2021, n.80, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113”*

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’intesa con le seguenti osservazioni e proposte emendative:

1. L’articolo 1, comma 5, della legge 190/2012 è sostituito come segue:

“5. I soggetti (alternativo: gli enti) che non adottano il Piano integrato di attività e di organizzazione anche nella forma semplificata di cui all’articolo 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113 definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

- a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;*
- b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.”*

Relazione:

La proposta emendativa si pone come modifica dell’articolo 1, comma 5, della legge 190/2012, da inserire nel DPR di cui si tratta, intesa a precisare che PTPCT e PIAO sono strumenti alternativi, per cui i soggetti che adottano il PIAO non sono tenuti ad adottare il PTPCT e viceversa.

2. Si propone l'inserimento di un comma specifico:

(.) Le Regioni, per quanto riguarda le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e ai contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione di cui alle presenti linee guida, anche in coerenza con quanto previsto dall'art.16 del D.Lgs150/2009.

Relazione:



La proposta emendativa è volta a dare una conferma della validità delle prescrizioni già adottate in sede di D.lgs. 150/2009, all'articolo 16 con riferimento alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario nazionale.

Si osserva, infine, l'opportunità di prevedere una proroga del termine al 2023 per l'adozione del PIAO, al fine di favorirne l'attuazione da parte delle pubbliche amministrazioni, anche quelle più piccole.

Roma, 9 febbraio 2022



01/2/2022



Documento ANCI di osservazioni e proposte di modifica allo schema di DPR attuativo dell'art. 6, comma 5, del DL n. 80/2021.

Lo schema di decreto attua la previsione di cui all'art. 6, comma 5, del DL n. 80/2021, secondo cui:

“Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”.

Condividendo la ratio semplificatoria che ispira l'introduzione del nuovo PIAO e in particolare la norma che consente di procedere ad una delegificazione di adempimenti si propongono di seguito con spirito collaborativo alcune osservazioni e proposte di modifica del provvedimento, volte a consentire la più ampia semplificazione e riduzione degli oneri adempimentali e del carico burocratico sugli uffici dei Comuni.

Osservazioni sull'art. 1. (Abrogazioni)

Oltre alle disposizioni individuate dall'art. 1 dello schema di DPR, occorre disporre l'abrogazione anche delle seguenti:

- abrogazione di tutte le disposizioni relative al c.d. “Nucleo della concretezza” e relativi adempimenti (abrogazione dell'intero art. 1, L. n. 56/2019 – artt. 60-bis e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001). Disponendo l'abrogazione del solo comma 2 dell'art. 60-bis, di fatto, il Nucleo perde ogni funzione collaborativa, finendo quindi per caratterizzarsi esclusivamente per le funzioni ispettive/di controllo/sanzionatorie previste dai commi 3 e ss. In alternativa si **chiede di specificare che le disposizioni residue sui poteri ispettivi del Nucleo non riguardano gli enti locali**, e conseguentemente abrogare il comma 5 dell'art. 60-bis e l'intero art. 60-ter;
- abrogazione del comma 594, lett. a), dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali);

Con riferimento all'art. 169, comma 3-bis, ultimo periodo, del TUEL, di cui lo schema di decreto prevede l'abrogazione, se ne chiede invece una riformulazione nei termini che seguono: “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della

performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”.

Osservazioni art. 2 (Modifiche di disposizioni normative vigenti)

Modifiche all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 2, comma 1 dello schema di DPR) , all'inciso “e, ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, lo inviano al ministero dell'economia de delle finanze per le necessarie verifiche sui relativi dati” aggiungere la specificazione: “e, ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, **le sole amministrazioni centrali** lo inviano al ministero dell'economia de delle finanze per le necessarie verifiche sui relativi dati”.

Modifiche all'art. 10, comma 8, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 (art. 2, comma 5 dello schema di DPR); la formulazione proposta nello schema di DPR non chiarisce se il **piano triennale per la prevenzione della corruzione** è assorbito o meno nel PIAO e rischia di creare notevole confusione per la complessità dei contenuti cui gli enti sarebbero tenuti a rispettare con modalità e tempi diversi.

